TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 824

Cessazione della incapacità nei riguardi di già insigniti di decorazioni e distinzioni

Quando gli eventi previsti dagli articoli 821 e 822 si verificano nei riguardi di coloro che, gia' insigniti di medaglie o di croce al valor militare o di distinzioni onorifiche di guerra, sono incorsi di diritto nella perdita di esse e nella conseguente incapacita', gli stessi possono chiedere, oltre al ripristino delle decorazioni e distinzioni perdute, l'esame dei titoli e delle altre decorazioni e distinzioni eventualmente acquisiti durante il periodo della incapacita'. Le relative concessioni non possono avere, per i riabilitati, decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di riabilitazione, mentre decorrono dalla data in cui i titoli sono stati acquisiti per coloro nei confronti dei quali e' intervenuta dichiarazione di cessazione della incapacita' di cui agli articoli 822 e 823.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VIII — Disciplina militare
Capo	III — Onorificenze militari e ricompense
Sezione	III — Perdita delle ricompense al valor militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-824-cessazione-della-incapacita-nei-riguardi-di-gia-insigniti-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it